



Sviluppo, acquisizione e supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare

Atto del Governo 114

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	114
Titolo:	Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare
Norma di riferimento:	Articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	16/08/2019	13/08/2019
annuncio:	24/09/2019	18/09/2019
assegnazione:	18/09/2019	18/09/2019
termine per l'espressione del parere:	28/10/2019	28/10/2019
Commissione competente:	4 ^a Difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni il 18 settembre 2019; scadenza termine il 18 settembre 2019	V Bilancio (Assegnato il 18 settembre 2019 ai sensi ex art. 96-ter, co.2 - Termine l'8 ottobre 2019)

Premessa

Lo scorso 13 agosto il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n. 05/2019 SMD (Stato maggiore difesa), relativo allo sviluppo, acquisizione e supporto logistico decennale di **due nuove linee di mezzi subacquei** per le missioni affidate alle **Forze Speciali** (Atto n. 114)..

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissione parlamentari è il **28 ottobre 2019**. Il termine per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Commissione Bilancio è l'8 ottobre 2019.

Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla [legge 4 ottobre 1988, n. 436](#) (cosiddetta legge Giacchè), è

successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)) a loro volta oggetto di novella da parte della [legge n. 244 del 2012](#) recante la *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti**, gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte**.

I pareri dovranno essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, trasmetta **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro trenta giorni** dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP)** di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla [legge n. 244 del 2012](#) sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.

Da ultimo, la Ministra della difesa, con lettera pervenuta in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 ([Doc. CCXXXIV, n. 1](#)).

Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "[Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma](#)".

Contenuto

L'atto del Governo in esame è finalizzato a modernizzare il parco mezzi subacquei delle **Forze speciali della Marina Militare** con particolare riferimento al Gruppo Operativo Incursori.

Le Forze Armate Italiane – Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare – e l'Arma dei Carabinieri dispongono tutte di un proprio **corpo speciale** FS – TIER 1:

- 9° Rgt. d'Assalto paracadutisti "Col Moschin" (EI)
- [GOI Marina](#) Gruppo Operativo Incursori del COMSUBIN (MM)
- 17° Stormo Incursori (AM)
- [Gruppo Intervento Speciale \(CC\)](#).

Le Forze Speciali Italiane dipendono dal Cofs, il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali. Il comandante del Cofs ha quindi la competenza per le operazioni condotte dai 4 reparti di Forze Speciali Italiane FS – TIER 1.

Il **Gruppo Operativo Incursori (GOI)** è una delle due articolazioni del [COMSUBIN](#), Comando Subacquei ed Incursori, e costituisce la componente di **Forze Speciali della Marina Militare**. Partendo dagli anni bellici con le operazioni subacquee contro il naviglio avversario, passando agli anni di piombo con la lotta al terrorismo nazionale ed internazionale con il sequestro dell'Achille Lauro, negli ultimi anni i compiti affidati al GOI hanno subito un'ulteriore evoluzione che lo hanno posto come centro di gravità nazionale allargando di fatto i suoi orizzonti operativi ed implementando la capacità di proiezione globale. Dall'11 Settembre ad oggi il GOI è stato impegnato in maniera sempre più preponderante anche nei principali teatri operativi terrestri, quali l'Iraq e l'Afghanistan, e per il contrasto a fenomeni quali la pirateria in oceano indiano e il controllo dei flussi migratori (cfr. scheda tecnica allegata alla richiesta di parere e, per un ulteriore approfondimento: <http://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/formazione-in-marina/formazione-specialistica/ilgoi/Pagine/default.aspx>). I **compiti** assegnati al GOI sono di norma di pertinenza del livello strategico. Tra questi:

1. operazioni di Contro-Terrorismo navale per la liberazione di ostaggi su unità passeggeri o mercantili e su installazioni marittime;

2. attacco da sotto la superficie del mare a unità navale e mercantili in porto o alla fonda con l'impiego di diversi sistemi d'arma;
3. *raid* contro obiettivi lungo la costa o in profondità entro la fascia dei 40 Km dalla costa con proiezione dal mare;
4. condotta di missioni di raccolta informativa e/o di supporto al fuoco aereo e navale in territorio ostile con metodi di avvicinamento occulti;
5. attività di assistenza militare a favore di forze armate di paesi terzi;
6. concorso con le unità di sicurezza nazionali nelle operazioni di Contro-Terrorismo.

Nello specifico il programma concerne lo sviluppo e l'acquisto di **due nuove linee di trasportatori subacquei (TT.S.S)**, di piccole dimensioni, ad alto contenuto tecnologico ed elevatissima precisione di navigazione, comprensive dei relativi sistemi d'arma speciali, sistemi C4I, sistemi optoelettrici integrati ed equipaggiamenti subacquei specialistici, nonché dotazioni di sicurezza. Si prevede, inoltre, un sistema di supporto logistico integrato decennale.

Con particolare riferimento all'**impiego di tali mezzi**, la scheda tecnica allegata alla richiesta di parere parlamentare fa riferimento ad **operazioni caratterizzate da un alto livello di specificità**, come ad esempio il **trasporto celato** di operatori speciali, la **ricognizione** mediante "l'uso discreto di sistemi di reperimento di informazioni", **ricognizioni occulte** di obiettivi navali e costieri, azioni dirette e occulte contro obiettivi navali e costieri di interesse strategico per l'Italia, azioni dirette a **liberare ostaggi** su obiettivi navali e costieri .

Sempre secondo quanto precisato nella richiamata scheda tecnica, le due nuove linee di trasportatori, potranno essere utilizzate in ambito nazionale e internazionale, sia per lo svolgimento di operazioni "single service" delle Forze speciali, sia in supporto di operazioni condotte da altri ministeri che "esulano dalle attività militari in senso stretto.

Per quanto concerne, invece, le caratteristiche **progettuali**, i nuovi mezzi dovranno essere sviluppati in maniera tale da essere **trasportabili** da altri vettori nei luoghi delle operazioni speciali; **versatili** a seconda delle diverse missioni; capaci di muoversi in maniera **celata** in ambienti ostili; **standardizzati**, sia per un più rapido apprendimento da parte degli operatori delle specifiche tecniche di conduzione dei mezzi, sia per la manutenzione delle apparecchiature di bordo.

Viene inoltre specificato che le nuove unità potranno disporre dei più moderni **sistemi di accumulazione energetica** e di respirazione subacquea che consentiranno di operare a distanze sempre più elevate dal punto di inizio delle operazioni e per tempi nettamente superiori. La presenza di nuovi sistemi di propulsione garantirà maggiori rendimenti e capacità di manovra.

In relazione al programma in esame si segnala che è all'esame del Parlamento l'atto del Governo 119 relativo all'acquisizione di **un'unità di appoggio alle operazioni speciali**.

Il programma avrà uno **sviluppo pluriennale** nel periodo **2019- 2027** per un costo complessivo di **90 milioni** di euro (10 milioni per ciascun anno) a valere sulle risorse di cui al comma 1072.

Si ricorda che Il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha previsto l'istituzione di un **Fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La **legge di bilancio per il 2018 (art.1 c.1072)**, ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MiSE). L'ultima legge di bilancio 2019-2021, ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali (art.1 c. 95). La principale differenza tra il "Fondo per le Amministrazioni Centrali" e il "Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali" è l'assenza in quest'ultimo della previsione relativa alla settorializzazione di specifiche "categorie di spesa" giudicate di rilevanza strategica per il Paese. Quale elemento di novità rispetto ai Fondi (art.1 co.140 della LdB 2017 e art.1 co.1072 della LdB 2018) è opportuno evidenziare che l'attuale portato normativo prevede la revoca delle risorse stanziare nel caso di un loro mancato utilizzo entro 18 mesi dalla effettiva assegnazione e il relativo reindirizzamento a copertura di altre esigenze nell'ambito delle finalità previste dallo stesso comma.

Il programma in esame è espressamente citato nel **DPP 2019- 2021**, nell'ambito dei "programmi operanti".

Nel richiamato Documento viene specificato che il "Programma di ammodernamento del Gruppo Operativo Incursori (G.O.I.) è volto a preservare la capacità operativa delle forze speciali della Marina Militare nei settori più specialistici e a spiccata connotazione marittima, proseguendo le attività già avviate nel 2013 per l'acquisizione di equipaggiamenti, sistemi, materiali e mezzi specifici mirate ad incrementare l'interoperabilità, la capacità di comando e controllo, la protezione, la mobilità e la sostenibilità delle forze speciali.

Il comparto industriale coinvolto nel programma è rappresentato dalle **industrie nazionali specializzate nello specifico settore**, già impiegate nella realizzazione di prodotti altamente tecnologici ed evoluti alle Forze speciali della Marina. Non è prevista alcuna collaborazione internazionale anche "in ragione dell'elevata **valenza strategica dei sistemi** e dei loro contenuti tecnologici nonché delle sottese capacità industriali, storicamente tutelate in ambito esclusivamente nazionale".

Come precisato nella scheda tecnica, essendo pendente l'*iter* di esame parlamentare del provvedimento in esame, non risulta allo stato concluso il contratto volto a definire, oltre alle prestazioni delle parti, **le condizioni contrattuali** ed eventuali specifiche **clausole di recesso**.

Con riferimento all'esercizio della **facoltà di recesso** l'atto del Governo in esame richiama pertanto le disposizioni di carattere generale che regolano gli accordi contrattuali dei soggetti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 109 del D. lgs. n. 50 del 2016 ("Nuovo Codice degli appalti pubblici"), al D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e all'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Trovano, inoltre, applicazione ulteriori specifiche disposizioni che regolano gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza che a loro volta, in relazione determinati istituti, tra i quali quello del recesso, rinviano alle norme generali del Codice dei contratti.

Al riguardo si ricorda che, in via generale, che ai sensi del richiamato **articolo 109** del "Nuovo Codice degli appalti pubblici" la stazione appaltante può esercitare in qualsiasi momento **il diritto di recesso** con preavviso di venti giorni e con **pagamento delle prestazioni eseguite** e del valore dei materiali esistenti in cantiere e già accettati dall'Amministrazione, **oltre al dieci per cento** dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. A sua volta ai sensi dell'**articolo 107** del D.P.R. n. 236 del 2012 l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 23

Camera: Atti del Governo n. 114

23 settembre 2019

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Difesa

st_difesa@camera.it - 066760-4172

 CD_difesa